

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4346

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BETTAMIO e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1999

**Trattamento fiscale dei rimborsi spese percepiti dagli aderenti
alle organizzazioni di volontariato**

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese si registra, ormai da alcuni anni, il positivo diffondersi dei lavori in ambito sociale prestati da volontari alle dipendenze degli enti locali, ed in particolare modo dei comuni. Per lo svolgimento dell'attività, tali volontari percepiscono periodicamente, a titolo di rimborso spese, modeste somme che, iniquamente, sono assoggettate a vari prelievi di tipo contributivo e fiscale.

Gli effetti della rappresentata situazione sono di tutta evidenza sia per i soggetti eroganti, sia per quelli percipienti. Gli enti locali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono, infatti, applicare le ritenute fiscali, tenere e conservare le contabilità relative al sostituto d'imposta, nonché rilasciare a fine anno il certificato del sostituto di imposta.

I menzionati adempimenti gravano sui soggetti eroganti sia in termini organizzativi, sia per quanto riguarda i costi relativi che devono essere sostenuti e che, nella maggior parte dei casi, risultano di entità maggiore rispetto alle somme erogate.

L'obbligo per i volontari di dichiarare al fisco i rimborsi delle spese in questione induce una gran parte di loro ad abbandonare

la meritoria attività svolta posto che, da una parte, rischiano di dover soggiacere ad un'imposizione fiscale più elevata e, dall'altra, appare fondato il timore del venire meno di taluni benefici assistenziali e sanitari, a seguito del collocamento in una fascia di reddito non più soggetta a tutela.

La prospettata situazione finisce per mortificare i volontari impegnati che, in ragione della voracità del fisco, e non certo per libera scelta, si vedono il più delle volte costretti ad abbandonare un'esperienza unanimemente apprezzata. Eppure per risolvere la questione sarebbe sufficiente riconoscere ai volontari interessati un trattamento simile a quello che il fisco riserva ai titolari di proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

In ragione di quanto evidenziato il presente disegno di legge prevede che il rimborso delle spese forfettarie, fino ad un valore massimo di lire sei milioni annue, erogate a coloro che prestano lavoro in campo sociale alle dipendenze delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e degli enti locali, non concorra a formare il reddito complessivo dei singoli percipienti.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Rimborsi spese di indennità
corrisposte ai volontari)*

1. Le indennità di trasferta, il rimborso delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate o le indennità chilometriche, ed i rimborsi forfettari di spese, nel limite massimo annuo di lire sei milioni, corrisposti dagli enti locali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai volontari per le attività di volontariato da essi prestate, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

2. Le indennità di trasferta, nel limite, ridotto alla metà, stabilito per i lavoratori dipendenti, competono per le prestazioni rese dal percipiente fuori dal comune di propria residenza.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'utilizzo del maggiore gettito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, secondo le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma.